

3° punto ODG del 13 Giugno 2013 - Imposta municipale Unica 2013 – Modifica aliquote

Con richiesta di inserimento a verbale del presente intervento;

Riteniamo del tutto tardiva, la proposta agli atti, in considerazione del fatto che il CC. Ha approvato sin dal 20.12.2012 con delibera n° 59, le aliquote per il 2013.

La proposta agli atti, non tiene conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute, posto che la RISOLUZIONE N. 5/DF del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 23 marzo 2013, citata nell'istruttoria, è oramai superata e aggiornata da altre circolari, successive e cioè la 1/DF del 29 aprile 2013 e la 2/DF del 23 maggio 2013 dello stesso Dipartimento delle Finanze.

Inoltre, sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 è stata pubblicata la **legge 6 giugno 2013, n. 64** recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, all'interno della quale, viene, **differito dal 30 giugno 2013 al 30 settembre 2013 il termine per il 2013 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali**, altresì vengono modificate le disposizioni previste dal testo in materia di IMU, prevedendo, in particolare, che il **versamento della seconda rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre** (anziché 16 ottobre come da ultimo modificato) di ciascun anno di imposta. A tal fine il comune è tenuto a effettuare **l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno** (anziché 9 ottobre come da ultimo modificato). In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Tutto ciò, causa la tardività anzidetta nel portare la proposta in Consiglio Comunale, non può applicarsi alla prima rata, infatti, al riguardo, si deve premettere che l'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, poi convertito, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell'IMU **entro il 17 giugno** (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.

Vale la pena di ricordare che l'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che "i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno e la seconda il 16 dicembre**."

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il **16 giugno**".

Pertanto, posto che non si comprendono le motivazioni del ritardo;

Evidenziato che la proposta, non determina effetti per la prima rata, in quanto non è stata ne inviata ne pubblicata nel sito del Ministero delle Finanze entro il termine del 16 maggio 2013, e che la scadenza della stessa è tra soli 4 giorni, cioè lunedì 17 giugno, p.v.;

Si esprime voto contrario, per le ragioni suddette.

